

## VERBALE

Facendo seguito alla preintesa sottoscritta in data 25 febbraio 2011 ed alla luce dello schema di accordo territoriale/aziendale sottoscritto a Roma dalla sede nazionale Aiop e dalle OO.SS. nazionali, oggi **24 marzo 2011**, presso i locali della sede regionale dell'Aiop di via La Farina n 3 Palermo, si sono incontrati i responsabili dell'Aiop Sede della Regione Sicilia e i rappresentanti delle Federazioni Nazionali delle OO.SS. — Cgil, Cisl, Uil e UGL — al fine di stipulare, per evitare diverse e possibili controversie a livello periferico, un "Accordo Territoriale per l'applicazione al personale dipendente delle strutture associate all'Aiop della "detassazione" sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e ad innovazione ed efficienza organizzativa.

### CONSIDERATO

Che le parti, anche in attuazione ai contenuti della Circolare n° 3/E che l'Agenzia delle Entrate ha diramato il 14 febbraio 2011 di concerto con il Ministero del lavoro, hanno ritenuto opportuno definire un "accordo territoriale" che recepisca i contenuti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro con riferimento alle componenti accessorie della retribuzione, che considerando quanto avvenuto nel secondo semestre dell'anno 2008 e nel biennio 2009/2010, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia,

### CONVENGONO

Che l'allegato "accordo territoriale", tenendo conto del ruolo e dei contenuti del CCNL per il personale non medico adottato nelle strutture sanitarie private aderenti all'Aiop, costituisce uno strumento utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa" e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori dipendenti.

### LE PARTI

Si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, a trasmettere tempestivamente l'allegato "accordo territoriale" alle aziende associate, assicurando che venga fornita adeguata informazione, sia ai singoli lavoratori dipendenti, che alle singole strutture sanitarie private aderenti all'Aiop.

Letto confermato e sottoscritto

CGIL FP

CISL Fp

UIL FPL

UGL sanità

Aiop Sicilia

The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there are four signatures corresponding to the union labels: CGIL FP, CISL Fp, UIL FPL, and UGL sanità. On the right, there are two signatures, one of which is positioned above the text 'AIOP Sicilia'.

## ACCORDO TERRITORIALE

di cui al co. 1, Art. 53 del D.L. n° 78/2010

L'anno 2011 il giorno 24 del mese di marzo, presso i locali della Sede Regionale dell'Aiop Sicilia, di via La Farina 3, in Palermo, si sono riuniti:

- 1) l'**PAIOP, sede Regionale della Sicilia**, nella persona del Presidente regionale, Dott. Barbara Cittadini,
- 2) la **FPCGIL della Regione Sicilia**, nella persona del Segretario regionale Dott. Caterina Tusa,
- 3) la **CISL FPS della Regione Sicilia** nella persona del Segretario generale Dott. Angelo Fullone, e il responsabile regionale sanità privata Dott. Piero Li Vigni,
- 2) la **UIL FPL della Regione Sicilia** nella persona del Segretario responsabile Avv. Enzo Tango,
- 3) la **UGL sanità della Regione Sicilia** nella persona del Segretario regionale Dott. Vincenzo Ginnastica,

### Premesso

che le strutture sanitarie private Aiop della Regione Sicilia applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL sottoscritto il 19/01/2005, tra l'Aiop Nazionale e le Federazioni Nazionali di Sanità, FP CGIL, CISL FPS, UIL FPL e UGL Sanità,

### Al fine

di addivenire ad un accordo che individui le componenti accessorie della retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti che possono dar luogo all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%;

### Rilevato

che l'art. 53 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 dispone che per l'anno 2011 (da gennaio a dicembre) le somme erogate ai

*Amministratore UGL*

*CISL FP*  
*Amministratore*

*UIL FPL*  
*Don. Sant'Antonio*

*FPC*

lavoratori dipendenti delle aziende private, correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell' IRPEF e relative addizionali e beneficiano del previsto sgravio contributivo in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, come confermato dalla Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n° 3/E del 14 febbraio 2011;

### **Ritengono**

che in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno delle Aziende sanitarie private aderenti all'Aiop, al fine di garantire un ottimale livello di cura ai pazienti, ospiti e utenti in maniera continuativa e sempre più efficace, sussista la necessità di incentivare gli istituti contrattuali, ancorchè previsti nel CCNL, che comportino un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità dell'assistenza offerta ai pazienti ospiti e utenti;

### **Convengono**

di individuare, come di seguito elencate, le componenti accessorie della retribuzione che, rispondendo all'obiettivo di cui sopra, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo di imposta 2011 – dell'imposta sostitutiva del 10%, e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, come somme erogate in correlazione ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa:

- premio di incentivazione di cui all'art. 65 del CCNL;
- lavoro supplementare e straordinario (forfait o in senso stretto) sia per la quota ordinaria che per la maggiorazione;

*firmato da*  
CGI

UIL FPL  
~~Uomo~~  
~~11 - 1~~

FP CGIL  
*[Signature]*

*[Signature]*

- lavoro notturno ordinario;
- eventuali premi aziendali una tantum e di rendimento;
- clausole elastiche e flessibili del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato;
- indennità di cui all'Art. 61 del vigente CCNL;
- monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le quattro settimane annuali di cui all'art.2109 del C.C.
- indennità di pronta disponibilità;
- indennità di coordinamento.

Le imprese informeranno la rispettiva RSA/RSU dell'attuazione della presente intesa.


Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

*Letto, concordato e sottoscritto*


F.P. CGIL Regionale



AIOP Regionale



CISL FP Regionale



UIL F.P.L Regionale




UGL sanità Regionale

